

La rata mensile costante, determinata secondo le modalità riportate al paragrafo 1, può essere modificata attraverso l'applicazione di un coefficiente correttivo ( $\gamma$ ) nei periodi successivi al periodo oggetto di controllo, in caso di mancata corrispondenza tra la producibilità ipotizzata e le misure pervenute per il periodo oggetto di controllo comunicate dal soggetto responsabile dell'invio della misura.

L'attività di controllo è effettuata, con riferimento a ciascun periodo, come segue:

- per ogni singolo impianto viene confrontata la somma delle ore di produzione utilizzate ai fini del calcolo dell'acconto (cfr. paragrafo 1.1.1) con la somma delle ore di produzione risultanti dalle misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure, con riferimento al periodo oggetto di controllo;
- nel caso in cui, nel periodo di riferimento, la somma delle ore di produzione, utilizzate per il calcolo della rata in acconto, si discosti (in positivo o in negativo) di una quota pari almeno al 30% rispetto alla somma delle ore di produzione inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure, il valore della nuova rata mensile di acconto è pari alla rata mensile costante ( $ACC_m$ ) di cui al paragrafo 1.1, modificata come di seguito indicato:

$$ACC\_NEW_m = ACC_m \times \gamma$$

con

$$\gamma = h_{\text{eff}} / h_{\text{quad}};$$

$h_{\text{eff}}$  pari alla somma delle ore di produzione risultanti dalle misure inviate dal soggetto responsabile dell'invio delle misure riferite al periodo oggetto di controllo;

$h_{\text{quad}}$  pari alla somma delle ore di produzione utilizzate per il calcolo dell'acconto e applicate al periodo oggetto di controllo.

Si precisa che la rata di acconto sarà aggiornata considerando quale parametro di riferimento la rata mensile costante ( $ACC_m$ ).

- in casi diversi dal punto precedente, la rata mensile di acconto da applicare nel periodo in corso è pari alla rata mensile costante di cui al paragrafo 1.1 ( $ACC_m$ ).

Per tutti gli impianti, nel caso di misure mancanti ovvero non verificate dal GSE, il medesimo GSE intraprende sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto responsabile dell'invio delle misure per acquisire i dati di misura necessari. Il GSE provvede ad effettuare le suddette azioni di sollecito con cadenza almeno mensile e si

